



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE E LA QUALITÀ DELLO SVILUPPO

**OGGETTO:** istanza di differimento ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPCM del 29 settembre 2017, di alcune scadenze del Piano Ambientale per lo stabilimento siderurgico di Taranto - determinazioni in merito alle modifiche relative agli interventi di cui alla prescrizione n. UA11 (scarichi parziali industriali) del Piano ambientale di cui al DPCM del 29/09/2017.

**VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI  
del 17 giugno 2020**

Il giorno 17 giugno 2020, alle ore 10:30, si è tenuta la riunione della Conferenza di Servizi convocata con nota del 9 giugno 2020, prot. MATTM n. 43057, ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto legge n. 61/2013, convertito nella legge n. 89/2013, nonché (per quanto non in contrasto con tale decreto legge) degli articoli 14 e seguenti della legge 241/1990, ai fini della disamina dell'istanza in oggetto, presentata ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPCM 29/9/2017 dai Commissari straordinari per l'ILVA in A.S., e in particolare al fine dell'assunzione di determinazioni in merito alla richiesta modifica dei tempi di realizzazione degli interventi previsti in attuazione della prescrizione n. UA11 (scarichi parziali industriali) del Piano ambientale di cui al DPCM del 29/09/2017. La riunione è tenuta in modalità di videoconferenza videoregistrata, a seguito dell'emergenza sanitaria connessa al COVID-19 e in considerazione dell'urgenza di giungere ad alcune conclusioni, con riferimento alle prescrizioni in scadenza.

La riunione è presieduta dal Direttore Generale della Direzione per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (nel seguito Ministero dell'ambiente), Dott. Oliviero Montanaro, che si avvale del supporto di ulteriore personale del Ministero dell'ambiente (dott. Antonio Ziantoni, Dirigente della ex divisione III della ex DGVA, ing. Antonio Domenico Milillo e arch. Valentina Bizzarri, funzionari, dott.ssa Loretta De Giorgi, (esperto operante nell'ambito di una collaborazione istituzionale MATTM-CNR).

Partecipano alla riunione, quali amministrazioni ed enti coinvolti, il rappresentante della Provincia di Taranto, ing. Aniello Polignano, il sindaco del Comune di Taranto, dott. Rinaldo Melucci e il rappresentante del Comune di Statte, ing. Mauro De Molfetta. Le relative deleghe sono riportate in allegato 1.

Risultano assenti, quali amministrazioni ed enti coinvolti, i rappresentanti della Regione Puglia.

Intervengono, inoltre, il rappresentante del Comando provinciale dei VV.F. di Taranto (ing. Giovanni Pietroforte), il rappresentante della ASL di Taranto (dott.ssa Carla Monteleone), i rappresentanti di ISPRA (dott. Francesco Astorri, ing. Fernando Pensosi, ing. Valeria Canè) e a supporto del MATTM il rappresentante della Commissione istruttoria per l'AIA-IPPC, dott. Antonio Fardelli e i rappresentanti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS: il Presidente, ing. Luigi Boeri, , il Coordinatore della sottocommissione VIA, avv. Paola Brambilla e il Coordinatore della Sottocommissione VAS, Ing.. Bernardo Sera).

Intervengono, infine, i proponenti, i rappresentanti dell'ILVA S.p.A. in A.S., dr. Francesco Ardito, avv. Antonio Lupo, prof. Alessandro Danovi, ing. Giancarlo Quaranta, ing. Angelo Cavallo e i rappresentanti di Arcelor Mittal Italia S.p.A.:ing. Alessandro Labile, ing. Angelo Di Martino, avv. Elisabetta Gardini).

Il Presidente apre la riunione richiamando l'istanza pervenuta dai Commissari di ILVA S.p.A. in A.S. che (con riferimento all'oggetto della riunione) è costituita da:

- nota del 21 aprile 2020, prot. CS/042020/002 (MATTM/27953 del 21/4/2020) con cui i Commissari straordinari di ILVA S.p.A. in A.S., come richiesto dalla società ArcelorMittal Italia S.p.A, con nota del 17 aprile 2020, prot. Dir. 180/2020 e rilevando la presenza di ritardi non dovuti alla volontà del Gestore, hanno presentato l'istanza per l'attivazione della Conferenza di Servizi per l'approvazione delle modifiche dei cronoprogrammi relativi alle prescrizioni n. 6 (Chiusura nastri trasportatori); n. UA11 (Scarichi parziali industriali); n. UP2 (Rimozione del cumulo polveri e scaglie in area Parco Minerale); n. UP3 (Gestione dei materiali costituiti da fanghi acciaieria, fanghi d'altoforno e polverino d'altoforno); n. 16.m)-42-49 (Batterie n. 7-8 e la doccia 4 bis);
- nota dell'8 giugno 2020, prot. CS/062020/012 (MATTM/42557 del 8/6/2020) con cui i Commissari straordinari hanno integrato l'istanza, inviando la nota prot. DIR. 261/2020 del 5/6/2020 con cui ArcelorMittal Italia S.p.A. (di seguito anche AMI), con riferimento alla imminente scadenza del termine del 30 giugno 2020 previsto per alcuni interventi di cui alla prescrizione n. UA11 (Scarichi parziali industriali) del Piano ambientale di cui al DPCM del 29 settembre 2017, ha trasmesso i nuovi cronoprogrammi relativi all'attuazione della prescrizione n. UA11, nonché la valutazione degli effetti ambientali connessi al differimento al 31 dicembre 2020 del completamento degli impianti di trattamento dei reflui di cokeria e degli altoforni (previsti originariamente per il 30 giugno 2020) e dell'adeguamento dell'impianto di trattamento presso la zincatura e l'elettrozincatura (previsto originariamente per il 10 novembre 2020);
- nota del 11 giugno CS/062020/015 (MATTM/44051 del 12 giugno), con cui i Commissari straordinari, su richiesta della società ArcelorMittal Italia S.p.A., hanno trasmesso la nota prot. DIR. 264/2020 del 10/6/2020 con cui ArcelorMittal Italia S.p.A. ha inviato un aggiornamento sullo stato dell'arte della documentazione relativa alle ulteriori richieste di differimento del termine di attuazione delle altre prescrizioni oggetto dell'istanza del 21 aprile 2020.

Il Presidente aggiorna inoltre la Conferenza sugli esiti della precedente seduta del 26 giugno 2020, che ha dato luogo alla emanazione del decreto di riesame DM 115/2020. In proposito chiarisce che il

sig. Ministro con tale provvedimento ha concesso una dilazione dei termini diversa da quella concordata in sede di Conferenza, poiché ha ritenuto che gli elementi istruttori acquisiti in seduta da parte della Regione Puglia meritassero ulteriori approfondimenti, che non è stato possibile effettuare in seduta causa assenza del rappresentante della Regione e del rappresentante della Commissione VIA-VAS.

Alla luce di tali considerazioni illustra l'ODG:

1. Determinazioni relative all'organizzazione dei lavori della Conferenza e relativa tempistica;
2. Determinazioni in merito all'intervento di cui alla prescrizione n. UA11 (Scarichi parziali industriali) del DPCM 29/9/2017;
3. Varie ed eventuali in merito alle ulteriori richieste formulate con nota CS/042020/002.

A conclusione della parte introduttiva il Presidente richiama la comunicazione prot. 66690 del 16 giugno 2020 pervenuta dal Sindaco di Taranto, che sarà allegata al verbale e successivamente illustrata dal rappresentante del Comune (*All. 2*).

## **1. Determinazioni relative all'organizzazione dei lavori della Conferenza e relativa tempistica.**

Su invito del Presidente, il dott. Ziantoni rammenta che ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPCM del 29/9/2017 e ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto legge n. 61/2013, la Conferenza di Servizi, convocata su apposita richiesta dei Commissari straordinari di cui alle sopra richiamate note, è volta all'acquisizione delle autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati degli enti locali, regionali, dei ministeri competenti, di tutti gli altri enti comunque coinvolti, necessari per l'attuazione e le modifiche delle opere e dei lavori previsti dall'AIA e dal Piano ambientale sopra indicati.

Rappresenta, altresì, che ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPCM del 29/9/2017 sulla base degli esiti della Conferenza di Servizi, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può procedere ad impartire specifiche prescrizioni al gestore, aggiornando le disposizioni del Piano.

Evidenzia, in particolare, che il termine previsto per l'attuazione della prescrizione n. UA11, oggetto della istanza di differimento dei termini, è di imminente scadenza (scadenza 30 giugno 2020), e che conseguentemente almeno per esso risulta urgente definire le determinazioni della Conferenza.

Aggiunge che, per quanto non in contrasto con la citata normativa speciale, trova applicazione la normativa generale inerente i procedimenti amministrativi, ovvero gli articoli 14 e seguenti della legge 241/1990 e in particolare, per questa seduta, l'art. 14-ter, Conferenza simultanea di Servizi.

Il Presidente ribadisce che, ai sensi delle norme citate, qualora le autorizzazioni, le intese, i concerti, i pareri, i nulla osta e gli altri atti di assenso non siano resi entro il termine massimo per la conclusione della Conferenza, eventualmente al netto del periodo di sospensione necessario ad acquisire il parere VIA, i pareri non espressi si intenderanno resi in senso favorevole. Ciò vale anche, secondo quanto stabilito dalla norma, per le determinazioni in materia di prevenzione degli incendi, nonché per le determinazioni delle amministrazioni e degli enti preposti alla tutela ambientale, sanitaria o paesaggistica. La determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi ai sensi del citato art.1, comma 9, del decreto legge n. 61/2013 e dell'art. 14-*quater* del D. Lgs. 127/2016 è

adottata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e costituisce variante ai piani territoriali ed urbanistici.

Il Presidente rammenta che la documentazione citata ed in generale tutta la documentazione inerente il procedimento in oggetto, è disponibile per la consultazione nella sezione AIA ILVA del sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al seguente link: <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Info/2038?f=CdS&da=2004>.

## **2. Determinazioni in merito all'intervento di cui alla prescrizione n. UA11 (Scarichi parziali industriali) del DPCM 29/9/2017**

Con riferimento alla prescrizione UA11, il Presidente richiama brevemente gli esiti della seduta della Conferenza di servizi tenutasi in data 26 maggio 2020.

L'avv. Lupo, della struttura commissariale ILVA in A.S., illustra brevemente contenuti e motivazioni della istanza.

L'ing. Labile, di AMI, illustra gli aspetti tecnici della richiesta inerente la prescrizione UA11, evidenziando che la necessità di dilazione è direttamente connessa alla indisponibilità di fornitori direttamente impattati dall'emergenza Covid. Aggiorna su recenti sviluppi, in particolare sul riavvio di alcuni cantieri intervenuta in questi giorni (area altoforno e cokeria) o imminente (area laminazione). Sottolinea quanto i cronoprogrammi proposti prospettino gli stretti tempi tecnici necessari, alla luce della appena intervenuta nuova disponibilità dei fornitori. È pertanto verosimile che l'adeguamento intervenga prima della nuova scadenza ultima richiesta. Richiama, inoltre, lo studio del Politecnico di Torino che dimostra (con ipotesi largamente conservative) come generalmente nessuna delle sostanze avrà un flusso di massa superiore a quello che avrebbe avuto ad impianti adeguati nei tempi con la produzione di 6 milioni di tonnellate. Gli unici e limitati scostamenti previsti sono relativi a due sostanze non pericolose che si ritengono tollerabili (BOD5 e Tiocianati).

Il termine di realizzazione (al netto dei tempi di *commissioning*) è previsto al 3 novembre 2020 per l'area cokeria, per l'area altoforno è previsto il 30 novembre, per la laminazione il 20 novembre. In sostanza le attività realizzative dovrebbero essere concluse a novembre, e a dicembre residuerebbero solo attività di messa a punto.

L'attuale grado di realizzazione già raggiunto per gli interventi è per l'area cokeria di circa l'80%, per l'area altoforno circa il 60 % e per l'area laminazione circa il 20%.

Il Presidente invita i rappresentanti degli enti territoriali di contribuire alla discussione.

L'ing. Polignano, della Provincia di Taranto, manifesta la contrarietà della Provincia all'accoglimento dell'istanza presentata dal gestore.

Il Sindaco del Comune di Taranto, riguardo l'aspetto emissivo (pure non oggetto della riunione), segnala possibili problemi connessi all'efficacia della copertura dei parchi. Riguardo il tema della riunione condivide la posizione della Provincia in relazione alla UA11. Manifesta, quindi, un parere fortemente contrario alla concessione di dilazione dei termini. Osserva che forse il contesto non è più coerente alla conduzione della CdS, sia in considerazione dei ricorsi pendenti, sia per gli sviluppi della posizione AMI sul futuro dello stabilimento.

Il Presidente chiede chiarimenti al Comune rispetto alla coerenza della posizione manifestata in conferenza e quanto rappresentato con nota 66690 del 16 giugno, che ventilava la possibilità di un parere positivo a determinate condizioni.

Il Sindaco del Comune di Taranto fa presente che nell'attuale contesto la posizione del Comune sarebbe comunque contraria all'accoglimento della richiesta di dilazione dei termini.

Il Presidente chiede al rappresentante di ISPRA di presentare le proprie osservazioni.

Il dott. Astorri rammenta che ISPRA nel corso delle attività di controllo svolte in loco ha verificato lo stato di avanzamento dei lavori, rilevando leggeri ritardi sul cronoprogramma (15/20 giorni) che il gestore ha dichiarato attribuibili agli scioperi di novembre 2019, i cui effetti lo stesso gestore aveva programmato di superare. Pertanto si ritiene fondata la richiesta di proroga presentata dai Commissari ILVA in relazione all'impossibilità di rispettare i tempi della prescrizione a causa dell'emergenza sanitaria. Ulteriori approfondimenti, sulla congruità della dilazione richiesta, permettono parimenti di confermare la fondatezza della tempistica prospettata dal gestore. Si segnala tuttavia che dietro il differimento c'è una richiesta di deroga per un periodo di 6 mesi a valori limiti imposti da un DPCM, sulla quale non si ritiene ISPRA sia titolata ad esprimersi (sia per competenza istruttoria, sia per dubbi circa il rango del provvedimento da adottare). Fa inoltre notare che il documento del Politecnico di Torino è valido, ma il DPCM parla di limiti in termini di concentrazioni, non di flussi di massa.

Il Presidente, riservandosi di richiedere ad ISPRA una posizione formale sulla sua interpretazione per la quale la richiesta di dilazione dei termini sarebbe configurabile quale richiesta di deroga, invita il rappresentante della Commissione VIA-VAS a presentare le proprie valutazioni.

Il Presidente della Commissione VIA-VAS concorda con ISPRA sulle ragioni del differimento per forza maggiore e sulla congruità dei tempi prospettati, ritiene fondamentale accertare che il maggior termine concesso non porti a un aumento degli impatti ambientali attesi; a tal fine per assicurare la compensazione degli effetti ambientali del differimento con la minor produzione riferita, ritiene opportuno che la prescrizione individui livelli di produzione contingentati non solo sulla base di quanto rilevato in passato, ma anche introducendo condizioni per limitare le produzioni (su base mensile). Sulle perplessità manifestate da ISPRA chiede un approfondimento sulle modalità di intervento relative alle prescrizioni del DPCM formulate in termini di raggiungimento di valori minimi di emissione per gli scarichi.

Il Presidente chiede informazioni ad ILVA ed AMI in merito al previsto livello produttivo nella parte restante dell'anno 2020.

L'Avv. Lupo, rinviando all'intervento di AMI per illustrare i livelli produttivi, osserva che lo stesso DPCM del 29/9/2017 prevede espressamente la possibilità di porre i tempi di attuazione attraverso la procedura in corso.

L'ing. Labile, concordando con la posizione del Commissario Lupo, chiarisce che le valutazioni sviluppate da Politecnico di Torino in termini di flussi di massa sono funzionali a valutare l'effettivo impatto ambientale della eventuale concessione della dilazione dei termini, non a dimostrare, nelle more della realizzazione dell'intervento, il rispetto della prescrizione espressa in termini di concentrazione. I livelli produttivi attuali sono ad un limite di minimo storico dello stabilimento di Taranto, per una serie di motivi. Di certo rispetto ai 6 milioni di tonnellate autorizzati nel 2020 la produzione sarà inferiore ai 5 milioni di tonnellate. Segnala, inoltre, che ridurre eccessivamente la produzione potrebbe danneggiare gli impianti.

Il Presidente invita il rappresentante della Commissione per l'AIA –IPPC a presentare brevemente la prescrizione oggetto della odierna Conferenza e a fornire le proprie valutazioni.

Il rappresentante della Commissione per l'AIA-IPPC, Dott. Fardelli, inizialmente, pur comprendendo quanto rappresentato da AMI, chiede di avere una stima della produzione consuntiva al 31 maggio 2020.

Con riferimento alla prescrizione UA11 effettua una sintesi della genesi della prescrizione. In particolare rammenta che, così come riportato all'art. 6 comma 4 del DPCM del 2017: "Il procedimento di cui alla prescrizione UA11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, per l'adeguamento ai valori limite normativi (Tab. 3, All. V alla parte III del decreto legislativo n. 152/2006) previsti per le emissioni di sostanze pericolose agli scarichi degli impianti produttivi e ai valori limite previsti dalle BAT Conclusions di settore prima della loro immissione nella rete fognaria, è concluso con la prescrizione del rispetto dei valori limite di emissione per gli scarichi idrici parziali agli impianti produttivi riportati nell'Allegato II e con la prescrizione degli interventi e le relative tempistiche di attuazione riportati nell'Allegato I.", e che con il DPCM del 29/9/2017 si è provveduto alla conclusione del procedimento di riesame di cui all'ID 90/945 avviato il 27/10/2015, ossia successivamente al DPCM del 14/3/2014 che aveva codificato con la sigla UA11 gli interventi di adeguamento degli scarichi parziali degli impianti produttivi dell'intero stabilimento ai limiti della tabella 3 dell'Allegato V alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 per le sostanze pericolose di cui alla tabella 5, dell'Allegato V alla parte III del medesimo decreto e ai valori limite previsti dalla BAT Conclusions di settore.

Più in dettaglio, gli interventi oggetto della Conferenza sono specificatamente quelli riportati ai punti 1, 2 e 5 della prescrizione UA11, paragrafo "Gestione delle acque" dell'allegato I del DPCM 29/9/2017, concernenti la realizzazione degli impianti di trattamento dei reflui di cokeria e dei reflui degli altoforni (punti 1 e 2 della UA11), con termine previsto al 30 giugno 2020, e l'adeguamento dell'impianto di trattamento presso la zincatura e l'elettrozincatura (punto 5 della UA11), con termine previsto al 10 novembre 2020.

Il differimento del termine per la realizzazione di tali interventi comporta necessariamente il differimento, solo per alcuni parametri, dell'entrata in vigore dei nuovi valori limite di emissione (VLE) previsti nell'allegato II del DPCM del 29/9/2017, per gli scarichi parziali interessati dagli interventi medesimi. Si fa in particolare riferimento ai valori limite fissati, a partire dal 1 luglio 2020, per alcuni parametri allo scarico dell'impianto di depurazione a servizio della cokeria, denominato scarico 1AI, e agli scarichi idrici derivanti dalla depurazione del gas di altoforno, denominati scarico 6AI (AFO1/AFO2) e 8AI (AFO4), nonché al valore limite più restrittivo (0,5 mg/l) fissato a partire dal 11 novembre 2020, per le emissioni di Zn allo scarico degli impianti di zincatura (scarico 27 AI), già soggetto a limiti per lo Zn allo scarico parziale.

È da evidenziare che, ad eccezione dei parametri sopra richiamati, i valori limite riportati nell'allegato II al DPCM del 29/9/2017 sono entrati in vigore già dal 1 aprile 2018.

Specificatamente, con riferimento allo scarico 1AI, i parametri per i quali si chiede la proroga dell'entrata in vigore dei relativi nuovi VLE, sono alcuni dei parametri indicati nella tabella 1, prescrizione n. 3 del paragrafo 1.2.1 "Cokeria" dell'allegato II al DPCM del 2017 e di seguito riportati: Solidi sospesi (regolamentati solo dal testo unico ambientale), COD, BOD<sub>5</sub> e somma di azoto ammoniacale, azoto nitrico e azoto nitroso (regolamentati da testo unico ambientale e dalle BAT Conclusions del 2012), e infine i Tiocianati (regolamentati unicamente dalle BAT Conclusions del 2012).

Per quanto concerne lo scarico 6 AI (AFO1/AFO2) e 8AI (AFO 4), i parametri per i quali si chiede la proroga dell'entrata in vigore dei relativi nuovi valori limite di emissione, sono alcuni dei parametri indicati nella tabella II, prescrizione n. 4, paragrafo 1.2.3 "Altoforno" dell'allegato II al DPCM del 2017 e di seguito riportati: ferro, piombo, zinco e cianuri, dei quali attualmente si effettua un monitoraggio conoscitivo.

Per quanto concerne poi lo scarico 27AI, tutti i parametri indicati nella tabella VI, prescrizione n. 11, paragrafo 1.2.7 "Zincatura a caldo ed elettrozincatura" sono adeguati già dal 1 aprile 2018, ad eccezione dello zinco, per il quale il DPCM ha previsto un VLE più restrittivo di quello attualmente vigente. A riguardo, la prescrizione n. UA11, punto 5, dell'allegato I al DPCM prevede che, per le

emissioni di zinco allo scarico 27AI (Zincatura a caldo ed elettrozincatura), il Gestore, presenti all'Autorità competente entro il 30 giugno 2019, lo studio di fattibilità previsto. ArcelorMittal con nota prot. Dir. 374/2019 del 28/06/2019 (16714/DVA del 28/06/2019) ha trasmesso il sopra citato studio in cui è previsto il raggiungimento dell'obiettivo ambientale di cui al DPCM, ossia il rispetto stabile del limite di 0,5 mg/l per l'emissione di zinco allo scarico 27AI, attraverso l'ottimizzazione dell'impianto esistente e l'integrazione nel processo di uno stadio di adsorbimento su carbone attivo, da realizzarsi entro 16 mesi. La Direzione Generale competente, exDVA, con nota n. 17925/DVA del 11/7/2019, ha preso atto dello studio presentato, chiarendo che la tempistica dei 16 mesi previsti per il rispetto del VLE citato, è da intendersi a partire dalla ricezione della suddetta nota, con scadenza quindi al 10 novembre 2020. Ciò è stato oggetto anche della riunione dell'Osservatorio ILVA tenutasi a ottobre 2019.

Il rappresentante della Commissione AIA, Dott. Fardelli, rileva, in particolare, che la valutazione degli effetti ambientali del differimento al 31 dicembre 2020 del completamento dei nuovi impianti di trattamento dei reflui di cokeria e dei reflui di altoforni, di cui ai punti 1 e 2 della prescrizione UA11, rispetto alla data originariamente prevista dal DPCM 2017, ossia 30 giugno 2020, è stata fatta mediante la valutazione e il confronto dei flussi di massa degli inquinanti stimati sia con riferimento all'attuale assetto impiantistico e produttivo che con riferimento a valori di concentrazione pari ai nuovi VLE e a volumi scaricati associabili alla produzione massima autorizzata di 6.000.000 t di acciaio. La suddetta stima dei flussi di massa autorizzati può risultare in difetto rispetto ai valori massimi. In particolare, per la stima del flusso di massa previsto per il secondo semestre 2020, ossia per il periodo richiesto nell'istanza dei Commissari del 21 aprile 2020 per il completamento degli interventi, sono stati considerati i dati di portata e concentrazione rilevati nel 2019 nell'ambito dei monitoraggi previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC, DM 194 del 13 luglio 2016), ad eccezione dei parametri BOD5 e Tiocianati allo scarico dell'impianto di depurazione a servizio della cokeria (scarico 1AI), per i quali non essendo attualmente oggetto di monitoraggio del PMC, è stata effettuata una campagna specifica.

Con la stessa metodologia, ossia mediante la valutazione e il confronto del flusso di massa dello zinco stimato sia con riferimento all'attuale assetto impiantistico e produttivo che con riferimento ai dati relativi alla produzione autorizzata, è stata effettuata la valutazione degli effetti ambientali relativi alla dilazione al 31 dicembre 2020 dell'adeguamento dell'impianto di trattamento dei reflui di zincatura ed elettrozincatura rispetto alla data originariamente prevista, 10 novembre 2020.

Il dott. Fardelli evidenzia, inoltre, che tale stima risulta comunque conservativa, essendo associata ad un assetto di marcia del 2019 che prevedeva 4 batterie e 3 altoforni, mentre oggi gli impianti in marcia sono 3 batterie (7, 8 e 12) e 2 altoforni (AFO 1 e AFO 4); inoltre, la produzione di acciaio dell'anno 2019 è stata pari a circa 4,2 milioni di tonnellate di acciaio, valore presumibilmente superiore alla produzione prevista per il 2020. A riguardo, il dott. Fardelli ribadisce l'opportunità di acquisire il dato di produzione con riferimento al 31 maggio 2020.

Aggiunge che il BOD allo scarico finale è monitorato ed il valore limite è rispettato. Riguardo il Tiocianato è formalmente corretto dire che non è una sostanza pericolosa regolamentata nel testo unico ambientale, ma su lungo periodo può determinare problemi per l'ambiente acquatico e proprio per questo è riportato nelle Conclusioni sulle BAT attraverso specifico BAT-AEL. Avere una variazione in termini di concentrazione delle emissioni di BOD e Tiocianato da scarichi intermedi per pochi mesi non appare comunque un elemento critico per l'ambiente.

Inoltre, il dott. Fardelli evidenzia che il DPCM ha già previsto una misura compensativa per tener conto della durata di tali interventi, avendo previsto l'anticipazione dell'intervento di cui alla prescrizione UA3 "*Dragaggi dei canali di scarico*", finalizzato a garantire la rimozione del materiale sedimentato nei canali di scarico SF1 ed SF2, che si è concluso nel corso del 2019.

Si aggiunge che le tempistiche degli interventi prospettati paiono congrue.

Riguardo infine la legittimità della concessione della dilazione si concorda con la posizione rappresentata dai Commissari ILVA, aggiungendo che i parametri disciplinati non sono quelli oggetto della norma primaria (che si riferisce agli scarichi finali).

In conclusione, segnala che sull'altoforno c'è un ulteriore tema potenzialmente critico, relativo alle emissioni di cianuri. L'ordine di grandezza del relativo possibile superamento, confrontabile al margine di confidenza del sistema di misura, conferma la possibilità di concedere la dilazione, anche se la natura della sostanza fa ritenere necessario attuare il prima possibile l'intervento e considerarne gli effetti sulla base dell'effettivo livello produttivo.

Il Presidente osserva che le norme primarie emanate per l'emergenza sanitaria prevedono un periodo di *lock-down* di 82 giorni. Parrebbe pertanto coerente ritenere doverosa almeno tale dilazione, il che farebbe slittare al 20 settembre la scadenza fissata a fine giugno. Quanto richiesto, pertanto, alla luce di quanto sopra indicato dal gestore sui tempi di realizzazione, 3 novembre 2020 per l'area cokeria, 30 novembre per l'area altoforno e 20 novembre per la laminazione, si limiterebbe a ulteriori circa due mesi massimi di dilazione.

L'ing. Labile fa presente che nell'ultimo rapporto trimestrale previsto dalla prescrizione 17 del decreto AIA, la produzione in esso comunicata si attestava a circa 1 milione di tonnellate nel primo trimestre del 2020.

ISPRA prende atto degli interventi dei commissari ILVA e della Commissione IPPC, ribadendo la sua precedente posizione.

L'ing. Boeri, considerato il dato consuntivo del primo trimestre, ritiene opportuno definire espressamente modalità di monitoraggio dei livelli produttivi per l'anno 2020, al fine di assicurare la assenza di impatti ambientali significativi connessi all'accoglimento della richiesta dilazione al 31 dicembre 2020 dei termini di cui alla prescrizione UA11.

Il Presidente, riservandosi approfondimenti, chiede comunque alla Commissione VIA di non ritenere gli aspetti citati pregiudiziali all'espressione del suo parere.

La dott.ssa Monteleone, della ASL Taranto, concorda con il parere del Comune e della Provincia sulla inopportunità di slittamenti dei termini, anche per possibili ripercussioni sul rispetto della data finale di attuazione delle prescrizioni del DPCM.

Il Presidente richiede alla ASL di sostanziare e evidenziare le motivazioni tecniche alla base del parere espresso.

L'ing. Pietroforte, del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Taranto, ribadisce di non avere specifiche competenze sugli interventi in discussione, e pertanto conferma il nulla osta comunicato a suo tempo.

L'ing. De Molfetta, del Comune di Statte, non esprime parere favorevole all'accoglimento della richiesta. Ove la conferenza decida diversamente, richiede che almeno si introducano prescrizioni per garantire il rispetto dei limiti nelle more dell'attuazione degli interventi.

L'avv. Gardini, di AMI, osserva che il riferimento normativo (art. 5, comma 2 del DPCM) prevede espressamente la possibilità di concedere dilazione dei termini. Rispetto ai pareri di ASL, Comuni e Provincia, osserva che i pareri espressi in CdS devono essere motivati per potere essere ammessi.

Il Presidente rammenta che il procedimento si genera dall'art. 5, comma 2 del DPCM, e pertanto presuppone la presenza di cause di forza maggiore. Registra che tutti gli interventi tecnici hanno avallato o perlomeno non contestato che la richiesta di differimento dei termini sia determinata da



cause di forza maggiore e la congruità dei tempi prospettati. La mera applicazione della dilazione per cause di forza maggiore quantificata sulla base di periodo di sospensione determinato in maniera generalizzata dal governo con la decretazione d'emergenza, significherebbe uno slittamento fino al 20 settembre. Si tratta quindi di capire se da un punto di vista scientifico, tecnico e istituzionale esistano le condizioni per concedere dilazioni ulteriori.

Chiede pertanto ai rappresentanti degli enti territoriali di valutare tale aspetto.

L'ing. Polignano ribadisce la contrarietà della Provincia al differimento richiesto, sulla base del mandato avuto.

Il Presidente osserva che la CdS serve a confrontarsi, non ad acquisire posizioni predeterminate non chiaramente motivate e che si sottraggono ad approfondimenti.

Il rappresentante del Comune di Taranto conferma il parere negativo all'accoglimento della istanza AMI. Si riserva diverse valutazioni ove l'istanza sia diversamente formulata prospettando diverse tempistiche.

Il rappresentante del Comune di Statte rappresenta un accordo al differimento del termine per un periodo di 82 giorni (coerente con i differimenti concessi dalla decretazione per l'emergenza COVID) chiedendo una intensificazione di controlli ISPRA per verificare il rispetto dei limiti.

La rappresentante della ASL, alla luce delle ultime considerazioni avanzate, potrebbe esprimersi favorevolmente, se si limitasse il periodo di dilazione ad un periodo corrispondente a quello di *lock down*, con mantenimento dei limiti emissivi e contenimento della attività produttiva (coerente a quella del primo trimestre). Aggiunge che pare opportuno acquisire un cronoprogramma mensile dello stato di avanzamento dei lavori.

Il rappresentante del Comune di Statte concorda con la posizione del rappresentante dell'ASL.

L'avv. Lupo sulla dilazione di 82 giorni connessa al *lock down*, osserva che essa è generalizzata e dovrebbe essere poi valutata caso per caso con riferimento alle singole realtà. Un ulteriore ritardo è stato determinato da 15 giorni di sciopero (altro elemento che potrebbe essere considerato non dipendente dalla volontà del gestore). Tenendo poi conto delle considerazioni sviluppate dalla Commissione AIA IPPC, ritiene che dal punto di vista tecnico non ci siano dubbi sulla accoglibilità dell'istanza.

Il Presidente invita i Commissari straordinari di ILVA S.p.A. in A.S. a fare approfondimenti sulle tempistiche strettamente necessarie separando la situazione dei tre specifici interventi (cokeria, altoforno, laminazione). Il termine del 30 giugno renderebbe tecnicamente possibile una ulteriore riunione della CdS, ove sia ragionevole attendersi sviluppi in tempi utili.

L'ing. Labile, con riferimento al periodo di 82 giorni di *lock down*, precisa che tecnicamente le condizioni di lavoro non sono più le stesse di quelle ante Covid, pertanto molte attività saranno necessariamente rallentate da esigenze sanitarie. È possibile un ulteriore approfondimento sui cronoprogrammi, ma si ritiene comunque irrealistica una contrazione dei tempi di realizzazione che si possa avvicinare agli 82 giorni citati.

L'ing. Astorri di ISPRA conferma la fondatezza delle motivazioni e congrua la tempistica prospettata da AMI, tenendo conto che le nuove regole sanitarie di cantiere hanno effetti sui cronoprogrammi. Sulla deroga ai limiti non si ritiene competente a fornire contributi.

Il dott. Fardelli, della Commissione AIA-IPPC, sugli 82 giorni fa notare, in particolare alla ASL, che le norme sanitarie da fase 2 Covid hanno un impatto certo sui cantieri. Propone alla Conferenza di subordinare l'accoglimento della richiesta alle seguenti condizioni:

1. il Gestore al termine di ciascun mese di luglio, agosto e settembre 2020 dovrà trasmettere, per il tramite dei Commissari straordinari di ILVA S.p.A. in A.S., una relazione in merito all'avvio delle attività di cantiere e allo stato di avanzamento dei lavori, garantendo la conclusione degli interventi di cui alla prescrizione n.UA11 (Scarichi parziali industriali), punti 1, 2 e 5 entro il 31/12/2020;
2. il Gestore dovrà, inoltre, riportare, nella relazione trimestrale di cui alla prescrizione n. 17 dell'AIA 2012, lo stato di avanzamento degli interventi, con lo stesso livello di dettaglio presentato nei cronoprogrammi trasmessi con nota del 5/6/2020, prot. DIR. 261/2020. Tale stato di avanzamento sarà oggetto di riscontro da parte dell'Autorità di controllo nell'ambito delle verifiche trimestrali previste dalla stessa prescrizione n. 17 dell'AIA 2012;
3. nei report mensili, fino al mese di dicembre 2020, deve essere acquisito mensilmente in tempi congrui il consuntivo della produzione del mese precedente;
4. il Gestore, entro il 31 dicembre 2020, deve adeguare i sistemi di monitoraggio al fine di verificare il rispetto degli ulteriori valori limite di emissione riportati in allegato II al DPCM del 29/9/2017 e oggetto della presente Conferenza.

Su tale ultimo punto il dott. Fardelli osserva che per alcuni parametri (fintanto che non saranno conclusi gli interventi) i limiti in termini di concentrazione prospettati post intervento non potranno essere rispettati. Dunque può essere ragionevole imporre campagne di monitoraggio conoscitivo (anche per BOD5 e Tiocianato), ma non imporre da subito il rispetto dei limiti.

In conclusione, fa notare che la proroga è per completare gli interventi, ma corrispondentemente dovranno essere pienamente operativi i sistemi di monitoraggio a fine anno.

L'ing. Labile conferma che i sistemi di monitoraggio indicati sono già operativi.

L'ing. Quaranta concorda sulla prima parte dell'intervento del dott. Fardelli. Fa presente che tutti i coordinatori di sicurezza hanno aggiornato i piani di sicurezza e coordinamento dei cantieri, introducendo ulteriori oneri non solo economici, ma anche di tempistica.

L'ing. Astorri, di ISPRA, chiede ad AMI se i recenti monitoraggi su BOD5 e Tiocianati, effettuati a maggio, sono o saranno integrati da ulteriori monitoraggi.

L'avv. Brambilla, sentiti i colleghi, rappresenta che la Commissione VIA concorda con le specifiche condizioni proposte dal dott. Fardelli per il differimento del termine di adempimento della prescrizione, ritenendole in linea con i rilievi espressi in precedenza e sufficienti a garantire che gli effetti ambientali della dilazione non siano significativi, soprattutto per quanto riguarda i monitoraggi mensili sulla riduzione della produzione non solo già osservata, ma futura.

La rappresentante ASL, pur riconoscendo le oggettive difficoltà a condurre i cantieri con le nuove regole, teme che i ritardi potrebbero avere effetti negativi sul rispetto dei termini ultimi del DPCM, e auspica pertanto che i tempi della dilazione siano ridotti.

L'ing. De Molfetta, alla luce dei contributi del dott. Fardelli e dell'ing. Quaranta, rivede la posizione inizialmente espressa ritenendo che il parere non favorevole possa essere superato con l'accoglimento delle proposte della Commissione AIA IPPC.

I rappresentanti del Comune di Taranto e della Provincia non ritengono di modificare la posizione già rappresentata.

Il Presidente prende atto che (con riserva di approfondimento della possibilità di ridurre i tempi realizzativi richiesta dall'ASL) l'istanza sia stata ritenuta tecnicamente consistente da parte degli organi tecnici per quanto riguarda motivazione e congruità dei cronoprogrammi e che le Commissioni tecniche hanno ritenuto che, alle condizioni proposte e all'attuale livello di produzione rilevato nel

primo trimestre, l'accoglimento della istanza non è suscettibile di determinare significativi effetti ambientali negativi.

Conclusivamente, la Conferenza prende atto del parere negativo della Provincia di Taranto, non supportato da motivazioni tecniche e non corredato da condizioni per il suo superamento nonché del parere negativo del Comune di Taranto, anch'esso non supportato da motivazioni tecniche e non corredato da condizioni per il suo superamento.

La Conferenza prende altresì atto che il parere espresso dal Comune di Statte è positivo a condizione che siano accolte le prescrizioni proposte dal rappresentante della Commissione AIA-IPPC.

Il Presidente chiede in proposito a rappresentanti di Provincia e Comune di Taranto se ritengono opportuna una sospensione, per approfondire e eventualmente riconsiderare o argomentare le proprie posizioni.

La Provincia chiede la sospensione di un'ora per consentire un confronto interno all'ente.

Per il rappresentante del Comune di Taranto nulla osta al differimento della conclusione della riunione, ma conferma in ogni caso il proprio diniego nella forma già manifestata.

Alle ore 13.30 si sospende la Cds fino alle 14.30 per acquisire successivamente la definitiva posizione della Provincia di Taranto.

Alla ripresa dei lavori il rappresentante della Provincia di Taranto conferma nei termini già espressi il parere contrario già reso, senza ulteriori motivazioni.

**La Conferenza, acquisiti i pareri e le determinazioni delle Amministrazioni e Enti rappresentati in merito alle modifiche dei cronoprogrammi di realizzazione degli interventi di cui alla prescrizione n. UA11 (Scarichi parziali industriali) del Piano ambientale di cui al DPCM del 29/09/2017, registra la mancata partecipazione della Regione Puglia, il dissenso non motivato espresso dalla Provincia di Taranto all'accoglimento dell'istanza, il dissenso non motivato espresso dal Comune di Taranto all'accoglimento dell'istanza e l'assenso dal Comune di Statte subordinato all'accoglimento delle seguenti condizioni proposte dalle Commissioni ministeriali:**

- 1. Il Gestore al termine di ciascun mese di luglio, agosto e settembre 2020 dovrà trasmettere, per il tramite dei Commissari straordinari di ILVA S.p.A. in A.S., una relazione in merito all'avvio delle attività di cantiere e allo stato di avanzamento dei lavori, garantendo la conclusione degli interventi di cui alla prescrizione n. UA11 (Scarichi parziali industriali), punti 1, 2 e 5 entro il 31/12/2020;**
- 2. Il Gestore dovrà, inoltre, riportare, nella relazione trimestrale di cui alla prescrizione n. 17 dell'AIA 2012, lo stato di avanzamento degli interventi, con lo stesso livello di dettaglio presentato nei cronoprogrammi trasmessi con nota del 5/6/2020, prot. DIR. 261/2020. Tale stato di avanzamento sarà oggetto di riscontro da parte dell'Autorità di controllo nell'ambito delle verifiche trimestrali previste dalla stessa prescrizione n. 17 dell'AIA 2012;**
- 3. nei report mensili, fino al mese di dicembre 2020, deve essere acquisito mensilmente in tempi congrui il consuntivo della produzione del mese precedente;**
- 4. il Gestore entro il 31 dicembre 2020 deve adeguare i sistemi di monitoraggio al fine di verificare il rispetto degli ulteriori valori limite di emissione riportati in allegato II al DPCM del 29/9/2017 e oggetto della presente Conferenza.**

L'avv. Gardini rammenta che, ai sensi dell'articolo 14 ter, comma 7, della legge 241/90 dovrebbero essere acquisiti quali assensi i pareri delle amministrazioni che hanno espresso un diniego non motivato, quali risultano i dissensi espressi dal Comune di Taranto e dalla Provincia di Taranto, nonché delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione.

### **3. Varie ed eventuali in merito alle ulteriori richieste formulate con nota CS/042020/002**

Il Presidente richiama la nota del 11 giugno 2020., con cui i Commissari straordinari di ILVA S.p.A. in A.S., sulla base degli impegni assunti nella seduta del 26 maggio 2020 della Conferenza di Servizi, hanno trasmesso la nota prot. DIR. 264/2020 del 10/6/2020 con cui ArcelorMittal Italia S.p.A. ha inviato il rapporto che descrive lo stato dell'arte della documentazione relativa alle richieste di differimento del termine del 31 dicembre 2020 previsto per l'attuazione delle prescrizioni n. UP2 (Rimozione del cumulo polveri e scaglie in area Parco Minerale), n. UP3 (Gestione dei materiali costituiti da fanghi acciaieria, fanghi d'altoforno e polverino d'altoforno) e n. 16 .m)-42-49 (Batterie n. 7-8 e la doccia 4 bis).

Al fine delle successive determinazioni della Conferenza, si invitano i soggetti partecipanti a formulare per iscritto le proprie osservazioni, rimandando il confronto sul tema ad una successiva riunione.

-----

Il Presidente alle ore 16:00 dichiara conclusa la seduta.

Il verbale viene letto e chiuso in seduta, e sarà inviato agli invitati per via telematica previa sottoscrizione da parte del Presidente.